



# NEWSLETTER

**anno 10° - newsletter 8/2023**  
**Aggiornata al 31 agosto 2023**

## PRIMO PIANO

- **Antiriciclaggio sulla governance delle banche:** È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2023, il Provvedimento Banca d'Italia del 1° agosto 2023 recante modifiche alle Disposizioni della Banca d'Italia riguardanti l'organizzazione, le procedure ed i controlli interni in materia di antiriciclaggio.
- **Crowdfunding :** Banca d'Italia ha pubblicato i nuovi Orientamenti di vigilanza in materia di fornitori specializzati di servizi di crowdfunding.  
I presenti Orientamenti di vigilanza sono volti ad agevolare la corretta e omogenea applicazione, da parte dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding, del Regolamento (UE) 2020/1503 (Regolamento crowdfunding) e provvedimenti attuativi.
- **Product governance:** L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato le traduzioni ufficiali degli Orientamenti sugli obblighi di governance dei prodotti - product governance - ai sensi della MiFID II.
- **Segnalazioni di operazioni sospette:** La newsletter della UIF, nel nuovo numero del mese di luglio, fornisce una panoramica sull'aumento delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) registrate nel 1° semestre del 2023.

# Sommario

<b>PRIMO PIANO</b> .....	1
<b>1. Legislazione europea</b> .....	3
1.1. Requisiti del modello interno di rischio di default: nuovi RTS CRR.....	3
1.2. Nuovi RTS CRR sul calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato.....	3
1.3. RTS IFD: le nuove disposizioni per la misurazione della liquidità specifica delle imprese di investimento .....	3
1.4. CSDR: il nuovo Regolamento UE sulle modifiche agli RTS sul meccanismo di penalizzazione .....	4
1.5. I nuovi RTS sulla salvaguardia per i clienti e i clienti indiretti .....	4
1.6. Regolamento UE, CCP: RTS sulla valutazione propedeutica all'azione di risoluzione .....	5
<b>2. Legislazione nazionale</b> .....	6
2.1. Banca d'Italia: nuove disposizioni antiriciclaggio sulla governance delle banche .....	6
2.2. In Gazzetta Ufficiale la riforma del Registro degli intermediari assicurativi (RUI) .....	6
<b>3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza</b> .....	8
3.1. Nuovo decreto legge sulle modalità di calcolo relative alla tassa sugli extra-profitti delle banche .....	8
3.2. Agenzia delle Entrate: Le nuove disposizioni per la regolarizzazione delle crypto-attività e relativi redditi.....	8
<b>4. Orientamenti, linee guida e Q&amp;A</b> .....	10
4.1. EBA: nuova segnalazione sul rischio di tasso di interesse nel banking book (IRRBB).....	10
4.2. Le nuove Q&A della Commissione Europea sulla IDD .....	10
4.3. EBA: la guida sulla segnalazione degli indicatori di solidità finanziaria al FMI .....	10
4.4. I nuovi Orientamenti Banca d'Italia sui fornitori specializzati di servizi crowdfunding .....	11
4.5. I nuovi Orientamenti di vigilanza di Banca d'Italia sul private banking e antiriciclaggio .....	11
4.6. Modifiche agli Orientamenti EBA: in consultazione gli indicatori a rilevanza sistemica .....	12
4.7. Turbative di mercato: deroghe all'utilizzo dei modelli interni .....	13
4.8. ESMA: le traduzioni degli Orientamenti sulla product governance .....	13
4.9. Machine learning: il rapporto EBA nei modelli di rating interni .....	14
4.10. I risultati dell'esercizio di mystery shopping EBA sui prestiti personali e conti di pagamento.....	14
4.11. Le indicazioni Banca d'Italia per la formulazione dei quesiti antiriciclaggio .....	15
4.12. Segnalazioni di operazioni sospette: aumento nel 2023.....	15
4.13. Il nuovo Accordo di cooperazione tra Consob, Banca d'Italia e FINMA .....	16

# 1. Legislazione europea

## 1.1. Requisiti del modello interno di rischio di default: nuovi RTS CRR

*Tutti gli operatori*

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 1° Agosto 2023, il Regolamento delegato (UE) 2023/2578 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 in merito ai c.d. requisiti prudenziali per gli enti creditizi (CRR).

L'integrazione, con l'articolo 325 novosexages, paragrafo 5, lettera e), e paragrafo 6, lettera d) (CRR), riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specificano i requisiti delle fonti esterne o della metodologia interna utilizzate nel contesto del modello interno di rischio di default per valutare le probabilità di default e le perdite in caso di default.

Bisogna evidenziare come i requisiti della metodologia interna devono essere coerenti con quelli applicati alle metodologie degli enti autorizzati al fine di potere stimare correttamente le probabilità di default o le perdite in caso di default.

Altresì, si ricorda che il presente Regolamento:

- entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
- è obbligatorio in tutti i suoi elementi; e
- sarà direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per consultare il Regolamento delegato (UE) 2023/1578, cliccare [qui](#).

## 1.2. Nuovi RTS CRR sul calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato

*Tutti gli operatori*

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 1 agosto il Regolamento delegato (UE) 2023/1577 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 in merito ai nuovi RTS del CRR sul calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato.

I nuovi RTS determinano:

- il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato in relazione alle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di posizione in merci e al rischio di cambi;
- il trattamento delle posizioni appena evidenziate ai fini dei requisiti concernenti i test retrospettivi regolamentari; e
- il requisito riguardante l'assegnazione di profitti e perdite nel contesto del metodo alternativo dei modelli interni.

Dal ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione, i nuovi RTS entreranno in vigore nella Gazzetta ufficiale UE.

Tutti i suoi elementi sono obbligatori e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

### **1.3. RTS IFD: le nuove disposizioni per la misurazione della liquidità specifica delle imprese di investimento**

*SIM*

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 23 agosto 2023 il Regolamento delegato (UE) 2023/1651 con i nuovi RTS IFD, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 6, della Direttiva (UE) 2019/2034, relativi alla misurazione della liquidità specifica delle imprese di investimento.

Le nuove norme tecniche di regolamentazione (RTS) definiscono (considerando le dimensioni, la struttura, l'organizzazione interna delle imprese di investimento, la complessità delle attività, ecc.) le procedure di misurazione del rischio di liquidità e degli elementi del rischio di liquidità.

Gli RTS entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

### **1.4. CSDR: il nuovo Regolamento UE sulle modifiche agli RTS sul meccanismo di penalizzazione**

*Tutti gli operatori*

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea dell'11 agosto 2023 il Regolamento delegato (EU) 2023/1626 che modifica gli RTS del Regolamento (UE) n. 909/2014 sul miglioramento del regolamento titoli nell'UE e ai depositari centrali di titoli (Central Securities Depository Regulation-CSDR).

Principalmente, il presente Regolamento delegato (UE) 2023/1626 modifica l'articolo 19 del Regolamento delegato (UE) 2018/1229 con riferimento al meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le CCP presentano a fini di regolamento.

Specificatamente, tale norma definisce, infatti, un meccanismo specifico per la distribuzione e riscossione di penali pecuniarie da parte delle CCP al fine di garantire che, in ipotesi di mancati regolamenti relativi a operazioni compensate, non vengano applicate penali di carattere pecuniario alle CCP quando queste ultime si interpongono tra controparti.

Si ricorda che, il meccanismo di penalizzazione dell'attuale art. 19 del CSDR continua ad applicarsi ai mancati regolamenti verificatisi prima del 2 settembre 2024.

L'applicazione del presente regolamento, avrà quale decorrenza, il 2 settembre del 2024.

Per consultare il Regolamento, cliccare [qui](#).

### **1.5. I nuovi RTS sulla salvaguardia per i clienti e i clienti indiretti**

*Tutti gli operatori*

Il 9 agosto 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2023/1615 recante nuove disposizioni relative agli RTS del Regolamento (UE) 2021/23 sul quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali (CCPRRR-CCP Recovery and Resolution Regulation) con riferimento alla salvaguardia per i clienti e i clienti indiretti.

Al paragrafo 1 dell'articolo 63, CCPRRR, è previsto che i contratti che consentono ai

partecipanti diretti di trasferire ai clienti delle CCP le conseguenze negative degli strumenti di risoluzione devono includere il diritto dei primi di ottenere qualsiasi risarcimento o compensazione che i partecipanti diretti ricevano o qualsiasi altro equivalente in contante di tale risarcimento o compensazione o proventi da essi ottenuti a seguito di un credito avanzato nella misura in cui tali proventi siano relativi a posizioni dei clienti.

Quanto appena esposto varrà anche in ipotesi di contatti con clienti indiretti che offrono servizi di compensazione indiretta ai propri clienti.

Gli RTS in esame definiscono, nella misura consentita dalla riservatezza degli accordi contrattuali e in modo trasparente, le condizioni cui alle quali è fondamentale il trasferimento della compensazione, dell'equivalente in contante di tale compensazione o dei proventi dovuti ai clienti e ai clienti indiretti nonché le condizioni alle quali tale trasferimento debba essere considerato proporzionato.

Per consultare il Regolamento, cliccare [qui](#).

## **1.6. Regolamento UE, CCP: RTS sulla valutazione propedeutica all'azione di risoluzione**

*CCP*

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2023, il Regolamento delegato (UE) 2023/1616 recante norme tecniche di regolamentazione RTS al Regolamento (UE) 2021/23 (CCPRRR) sul quadro di risanamento e risoluzione delle CCP (controparti centrali) in riferimento alla valutazione propedeutica all'azione di risoluzione.

In particolare, gli RTS in esame chiariscono:

- la metodologia che deve essere adoperata per la valutazione del valore delle attività e passività della CCP;
- le condizioni per cui un soggetto può essere considerato indipendente dall'autorità di risoluzione e dalla CCP;
- la separazione delle valutazioni;
- la metodologia che deve essere impiegata per il calcolo della riserva per perdite aggiuntive da comprendere nelle valutazioni provvisorie; e
- la metodologia che deve essere utilizzata per svolgere la valutazione ai fini dell'applicazione del principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato.

Per consultare il Regolamento, cliccare [qui](#).

## 2. Legislazione nazionale

### 2.1. Banca d'Italia: nuove disposizioni antiriciclaggio sulla governance delle banche

*Tutti gli operatori*

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2023, il Provvedimento Banca d'Italia del 1° agosto 2023 recante modifiche alle Disposizioni della Banca d'Italia riguardanti l'organizzazione, le procedure ed i controlli interni in materia di antiriciclaggio.

Il Provvedimento modifica le Disposizioni della Banca d'Italia del 26 marzo 2019 su organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio.

La finalità delle modifiche in questione è quello di recepire le ultime indicazioni fornite dagli Orientamenti dell'EBA (Autorità Bancaria Europea) concernenti le politiche e le procedure per la gestione della conformità e, contestualmente, stabilire, anche, il ruolo e le responsabilità del responsabile antiriciclaggio.

Le principali novità introdotte dalle modifiche alla normativa Banca d'Italia sono:

- una nuova sezione dedicata all'esponente responsabile per l'antiriciclaggio;
- nuove disposizioni riguardanti la funzione antiriciclaggio, l'esternalizzazione e le norme applicabili ai gruppi.

I destinatari del Provvedimento nominano l'esponente responsabile per l'antiriciclaggio al primo rinnovo degli organi sociali successivo all'entrata in vigore del provvedimento in esame e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

La pubblicazione del Provvedimento nella G.U. fa scattare il termine di tre mesi per la sua entrata in vigore.

Per consultare:

- Il Provvedimento Banca d'Italia 1° agosto 2023, cliccare [qui](#);
- Il Documento di consultazione e il Resoconto della consultazione, cliccare [qui](#).

### 2.2. In Gazzetta Ufficiale la riforma del Registro degli intermediari assicurativi (RUI)

*Assicurazione, Intermediario assicurativo*

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 07 agosto 2023, il Provvedimento IVASS 25 luglio 2023 n. 134 di riforma del Registro degli intermediari assicurativi (RUI) per quanto concerne le modalità di accesso e di gestione.

La riforma del Registro degli intermediari assicurativi (RUI) è funzionale ad ottimizzare la gestione (anche in riferimento dei molti soggetti iscritti) attraverso il ricorso a strumenti di identificazione dell'operatore che siano più evoluti rispetto alla posta elettronica certificata (PEC), in esecuzione di quanto espressamente indicato e richiesto dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e coerentemente all'art. 109-bis, comma 1-ter del Codice delle Assicurazioni.

Nell'attuale regime, le istanze e le comunicazioni al Registro degli intermediari assicurativi vengono acquisite tramite modello elettronico sottoscritto dall'istante o dal suo legale rappresentante (in caso di società) e inviate a mezzo PEC.

Con la riforma, in questione, gli operatori potranno presentare e gestire comunicazioni ed

istanze accedendovi direttamente.

Gli aspetti disciplinati dal Provvedimento, sono:

1. l'accesso al nuovo portale del RUI da parte degli operatori;
2. i soggetti che sono abilitati a operare direttamente sul portale;
3. gli strumenti per accedere al RUI, ovvero carta d'identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), identità digitale (SPID);
4. la procedura di valutazione delle istanze e delle comunicazioni prive della firma elettronica.

Per consultare i documenti, cliccare [qui](#).

## 3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza

### 3.1. Nuovo decreto legge sulle modalità di calcolo relative alla tassa sugli extra-profitti delle banche

*Banca*

Lo scorso 7 agosto 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti e in materia di attività economiche e investimenti strategici, in cui è stata aggiunta la tassa sugli extraprofitti delle banche e le relative modalità di calcolo.

Infatti, tra l'altro, il decreto prevede misure di rifinanziamento del fondo mutui sulla prima casa, funzionali a mitigare l'aumento dei tassi di interesse e il conseguente impatto sull'aumento delle rate dei mutui, nonché nuove risorse per ridurre la pressione fiscale.

Le misure suesposte saranno finanziate anche dall'istituzione di un'imposta straordinaria per il 2023 a carico di intermediari finanziari e banche.

La misura appena indicata sarà calcolata applicando un'aliquota pari al 40% sul maggior valore tra:

- l'ammontare del margine d'interesse di cui alla voce 30 del conto economico, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello 2023 che superi di almeno il 5% il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello 2022;
- l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, attinente all'esercizio antecedente a quello 2024 che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello 2022.

In conclusione, si ricorda, che l'imposta straordinaria (verrà pagata nel 2024) non sarà deducibile ai fini IRES e IRAP.

### 3.2. Agenzia delle Entrate: Le nuove disposizioni per la regolarizzazione delle crypto-attività e relativi redditi

*Operatore  
Crypto*

L'Agenzia delle Entrate ha emanato, con Provvedimento del 07 agosto 2023, le nuove disposizioni per la regolarizzazione delle crypto-attività e dei relativi redditi.

Le nuove disposizione del Provvedimento danno attuazione dell'articolo 1, commi da 138 a 142 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio).

Nello specifico, il Provvedimento approva il modello per l'istanza di regolarizzazione delle crypto-attività, unitamente alle relative istruzioni e ad uno schema per la redazione delle relazioni di accompagnamento e ad una predisposizione della relativa documentazione probatoria.

Saranno beneficiari del processo di regolarizzazione le società semplici ed equiparate, entità no-profit e le persone fisiche con residenza in Italia che, al 31 dicembre 2021, possedevano crypto-attività in violazione delle obbligazioni di monitoraggio fiscale e/o non hanno comunicato i redditi ad esse collegati nelle apposite dichiarazioni.

La regolarizzazione ha ad oggetto:

- le crypto-attività rappresentate da crypto-valute (comprese quelle oggetto e/o derivanti dall'attività di staking, o comunque detenute entro la data del 31 dicembre 2021, che non sono individuate nel quadro RW del modello Redditi e/o i redditi non indicati nella dichiarazione annuale).



La regolarizzazione è valida per i periodi d'imposta fino al 2021 (i quali non risultano ancora scaduti i termini di accertamento e sanzione e quelli relativi alle imposte sui redditi ed eventuali addizionali).

In conclusione, l'Agenzia informa che sarà possibile regolarizzare anche i redditi derivati dalle altre crypto-attività (diverse da crypto-valute) prodotti entro la data del 31 dicembre 2021.

Per consultare la documentazione, cliccare [qui](#).

## 4. Orientamenti, linee guida e Q&A

### 4.1. EBA: nuova segnalazione sul rischio di tasso di interesse nel banking book (IRRBB)

*Banca*

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, relativamente alla tematica di rischio di tasso di interesse nel banking book (IRRBB), la versione finale dei progetti di modifica degli standard tecnici sulle segnalazioni di vigilanza.

I progetti in esame, andranno a modificare il Regolamento di esecuzione (EU) 2012/451 recante ITS sulle segnalazioni degli enti a fini di vigilanza.

Nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, la nuova segnalazione fornirà tutti i dati necessari per monitorare il rischio IRRBB alle Autorità di Vigilanza.

Nello specifico EBA suggerisce nuovi requisiti di segnalazione armonizzati per il monitoraggio e la valutazione del rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario (IRRBB) degli istituti in tutta l'UE.

Come riferisce l'EBA, il pacchetto tecnico sarà pubblicato entro la metà di ottobre 2023, mentre, per quanto concerne la sua applicazione, bisognerà attendere il 30 settembre 2024.

In conclusione, la bozza finale di ITS sarà utilizzata per una raccolta avanzata di dati per un campione di istituzioni selezionate, con l'obiettivo di aiutare le autorità di vigilanza a monitorare tempestivamente i rischi IRRBB nell'attuale contesto dei tassi.

Per la consultazione del documento "final report on Final draft ITS on supervisory reporting on IRRBB", cliccare [qui](#).

### 4.2. Le nuove Q&A della Commissione Europea sulla IDD

*Assicurazione, Intermediario assicurativo*

La Commissione Europea ha fornito alcune delucidazioni sotto forma di Q&A inerenti al regime della Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD) e delle relative misure di attuazione.

Le Q&A, pubblicate sul sito dell'EIOPA (ai link indicati), si concentrano, in particolare, sui seguenti punti:

- Valutazione di adeguatezza: [Q&A 2264](#);
- Requisiti di governance e controllo dei prodotti (POG): [Q&A 2265](#);
- Adattamento significativo di un prodotto esistente: [Q&A 2266](#);
- Test e revisione del prodotto per i prodotti esistenti: [Q&A 2267](#);
- Responsabilità del produttore per un'adeguata governance e controllo del prodotto: [Q&A 2268](#);
- Requisiti organizzativi: [Q&A 2269](#);
- Applicazione della IDD in caso di consulenza su contratti esistenti: [Q&A 2270](#);
- Applicazione della IDD alle imprese di assicurazione captive: [Q&A 1760](#).

### 4.3. EBA: la guida sulla segnalazione degli indicatori di solidità finanziaria al FMI

*Tutti gli*

L'EBA (Autorità Bancaria Europea) ha pubblicato una "guida aggiornata" su come compilare e segnalare i c.d. indicatori di solidità finanziaria al Fondo monetario Internazionale (FMI).

*operatori*

Gli indicatori (FSI: Financial Soundness Indicators) sono misure statistiche aggregate, calcolati per la maggior parte dei Paesi dell'UE e del SEE sulla base di dati aggregati grezzi riportati in moduli standardizzati (c.d. moduli ISF), che hanno la finalità di:

- monitorare il livello di stabilità finanziaria di imprese, famiglie ed istituzioni finanziarie;
- supportare l'analisi della stabilità economica e finanziaria.

Le informazioni acquisite saranno inviate con cadenza semestrale dalle Banche centrali nazionali al Fondo monetario internazionale.

In conclusione, la guida in esame fornirà, attraverso l'utilizzo degli implementing Technical Standards dell'EBA sulle segnalazioni di vigilanza, un supporto ai compilatori dei FSI.

Per consultare i documenti, cliccare [qui](#).

#### **4.4. I nuovi Orientamenti Banca d'Italia sui fornitori specializzati di servizi crowdfunding**

*Operatore c  
rowdfunding*

Banca d'Italia ha pubblicato i nuovi Orientamenti di vigilanza in materia di fornitori specializzati di servizi di crowdfunding.

I presenti Orientamenti di vigilanza sono volti ad agevolare la corretta e omogenea applicazione, da parte dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding, del Regolamento (UE) 2020/1503 (Regolamento crowdfunding) e provvedimenti attuativi.

I nuovi Orientamenti si focalizzano sui seguenti profili:

- sistema di gestione dei rischi;
- requisiti generali di organizzazione;
- obblighi di due diligence sui titolari dei progetti;
- esternalizzazione di funzioni;
- idoneità degli esponenti.

Come specifica Banca d'Italia nel proprio documento, non è prevista un'adesione obbligatoria agli Orientamenti di vigilanza.

I fornitori specializzati comunicano, in fase di autorizzazione e nell'informativa periodica fornita dalla relazione sulla struttura organizzativa, la propria volontà di adottare misure diverse rispetto a quelle previste dagli Orientamenti.

In ipotesi in cui tali misure non risultassero idonee a garantire il pieno rispetto dei presidi di legge, Banca d'Italia potrà adottare i provvedimenti di vigilanza necessari (previsti nell'ambito dei propri poteri).

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

#### **4.5. I nuovi Orientamenti di vigilanza di Banca d'Italia sul private banking e antiriciclaggio**

*Tutti gli*

Banca d'Italia ha pubblicato i nuovi Orientamenti di vigilanza sull'applicazione degli obblighi di antiriciclaggio nella prestazione di servizi e attività di private banking.

*operatori*

I nuovi Orientamenti sono frutto della campagna ispettiva condotta da Banca d'Italia nel corso del 2022 sul pieno rispetto degli obblighi antiriciclaggio da parte di alcuni istituti bancari specializzati nel settore del private banking.

Le attività ispettive eseguite da Banca d'Italia si sono incentrate ed hanno evidenziato:

- il processo di adeguata verifica e monitoraggio della clientela;
- una generale consapevolezza del maggiore rischio di riciclaggio fortemente collegato all'attività di private banking.

il private banking - la prestazione di servizi bancari o finanziari a favore di clientela privata con ampie disponibilità patrimoniali - si caratterizza per un'elevata esposizione al rischio di riciclaggio, favorita:

- dalla tipologia di prodotti e servizi altamente personalizzati e complessi;
- dalle operazioni e portafogli di elevato valore;
- dall'aspettativa di riservatezza e discrezione da parte dei clienti;
- dalla frequente presenza di persone politicamente esposte (PEP) e di titolari effettivi difficilmente individuabili;
- dal carattere facoltoso della clientela.

Altresì, i servizi di private banking possono anche essere utilizzati, in modo improprio, per finalità di occultamento dei fondi o di evasione.

Banca d'Italia, attraverso i presenti Orientamenti, mira ad indirizzare gli operatori del settore all'attuazione di solide procedure di adeguata verifica che risultino appropriate alle caratteristiche dei servizi e della clientela private.

In conclusione, la stessa Autorità di Vigilanza, ricorda come sia particolarmente importante verificare, anche mediante l'ausilio degli indicatori di anomalia emanati dall'UIF il 12 maggio scorso, l'origine del reddito e del patrimonio del cliente, mettendo in luce, altresì, le caratteristiche del settore private nel monitoraggio della clientela ai fini della segnalazione di operazioni sospette.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

## **4.6. Modifiche agli Orientamenti EBA: in consultazione gli indicatori a rilevanza sistemica**

*Banca*

L'EBA (Autorità bancaria europea) ha posto in pubblica consultazione, conformemente alla Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V) e sulla base di standard concordati a livello internazionale (standard elaborati dal BCBS e quadro stabilito dal Financial Stability Board), un documento con le modifiche agli Orientamenti del 29 settembre 2022 di precisazione degli indicatori a rilevanza sistemica e relativa informativa.

Le modifiche hanno l'obiettivo di aggiornare l'allegato agli Orientamenti riproduttivo del modello di dati pubblicato annualmente dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB).

La metodologia dell'EBA per l'identificazione degli enti di rilevanza sistemica globale (G-SII) segue da vicino l'approccio del Comitato di Basilea per il riconoscimento delle banche di

rilevanza sistemica globale (G-SIB).

Viene segnalato che, nel gennaio 2023, il Comitato di Basilea ha pubblicato, sulla base dei dati raccolti nell'anno 2022, un nuovo modello di dati modificati per l'esercizio 2023.

Al fine, quindi, di poter garantire la coerenza tra il quadro normativo europeo e gli standard concordati sul panorama internazionale, l'allegato delle linee guida dell'EBA è stato modificato per replicare lo schema di segnalazione di Basilea aggiornato.

La consultazione EBA rimarrà aperta fino al 1° Settembre.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

## 4.7. Turbative di mercato: deroghe all'utilizzo dei modelli interni

*Tutti gli operatori*

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha posto in "pubblica consultazione", sulla base del mandato previsto espressamente dall'articolo 325 terquinquages, paragrafo 9, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), i progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS) al fine di individuare quelle circostanze straordinarie di turbative del mercato che consentano, sulla base di modelli interni, di derogare a determinati requisiti per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.

La bozza di RTS sviluppata da EBA, definisce i casi straordinari in cui le autorità competenti possono autorizzare l'ente a continuare ad:

- limitare la maggiorazione a quella risultante dagli scostamenti nell'ambito dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche;
- utilizzare i modelli interni alternativi per calcolare i requisiti di fondi propri connessi al rischio di mercato di un'unità di negoziazione che non soddisfa più le condizioni previste dal CRR.

La consultazione è aperta fino al 3 novembre 2023.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

## 4.8. ESMA: le traduzioni degli Orientamenti sulla product governance

*SGR,  
SICAV,  
SICAF, SIS,  
SIM, Banca*

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato le traduzioni ufficiali degli Orientamenti sugli obblighi di governance dei prodotti - product governance - ai sensi della MiFID II.

Si ricorda che lo scorso 27 marzo, l'ESMA ha pubblicato, in attuazione della Direttiva 2014/65/UE, l'aggiornamento degli Orientamenti sulla Product Governance.

La MiFID II, agli articoli 16, Paragrafo 3, e 24, Paragrafo 2, designa che nella produzione o distribuzione di prodotti finanziari le imprese ricorrono a meccanismi di product governance al fine di garantire il miglior interesse per i clienti.

I meccanismi di product governance includono:

- l'identificazione e la valutazione periodica del target di clientela;
- la strategia di distribuzione (coerente con il mercato target).

Dalla pubblicazione delle traduzioni ufficiali, Le Autorità nazionali hanno due mesi per comunicare all'ESMA la decisione di conformarsi agli orientamenti.

Per consultare il documento tradotto, cliccare [qui](#).

## **4.9. Machine learning: il rapporto EBA nei modelli di rating interni**

*Tutti gli operatori*

L'EBA (Autorità bancaria europea) ha pubblicato un rapporto che presenta, nel contesto dei modelli basati sul rating interni (IRB), i feedback ricevuti durante la consultazione sull'utilizzo dell'apprendimento automatico (machine learning).

Il rapporto sintetizza le principali conclusioni della consultazione e fornisce una panoramica degli attuali casi di utilizzo delle tecniche di machine learning per i modelli IRB.

Nel rapporto in esame, l'EBA ha ribadito le raccomandazioni proposte nel documento di discussione (l'EBA, nel novembre del 2021, ha pubblicato un documento di discussione per ottenere feedback sull'uso del machine learning nel contesto dei modelli IRB) con la finalità di garantire un uso prudente dei modelli di machine learning nel contesto del quadro IRB.

Si ricorda come l'uso di tecniche di machine learning, nei modelli di rischio di credito, può dare origine a problemi che vanno oltre l'ambito della valutazione prudenziale.

Inoltre, il presente rapporto ha discusso anche l'interazione con il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e la legge sull'intelligenza artificiale (IA)

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

## **4.10. I risultati dell'esercizio di mystery shopping EBA sui prestiti personali e conti di pagamento**

*Banca*

L'EBA (European Banking Authority) ha pubblicato, in materia di prestiti personali (in particolare concentrandosi sulla fase precontrattuale dell'ottenimento) e conti di pagamento (compresi quelli con caratteristiche di base), la relazione sul suo esercizio di "mystery shopping".

L'esercizio di riferimento ha comprovato il valore aggiunto che il mystery shopping può fornire come strumento complementare alle azioni di vigilanza convenzionali delle autorità nazionali competenti producendo informazioni e approfondimenti sulla condotta degli istituti finanziari che non sono facilmente disponibili con altri mezzi.

il mystery shopping fornisce infatti tutte quelle informazioni dirette sul comportamento degli istituti finanziari nei confronti dei consumatori che si recano in filiale o utilizzano un canale digitale.

In relazione a quest'ultimo punto, ad esempio, EBA ha riscontrato che alcuni istituti finanziari non hanno fornito ai consumatori le informazioni precontrattuali richieste e hanno aumentato automaticamente l'importo totale del credito per includere le commissioni bancarie senza ottenere il consenso esplicito del consumatore.

La pubblicazione in esame rappresenta il quarto e ultimo passo dell'EBA relativamente all'adempimento del suo mandato concernente il coordinamento delle attività di mystery shopping delle Autorità nazionali competenti.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

## 4.11. Le indicazioni Banca d'Italia per la formulazione dei quesiti antiriciclaggio

*Tutti gli operatori*

Sono state pubblicate da parte di Banca d'Italia delle importanti indicazioni circa la tipologia di quesiti in materia di antiriciclaggio che le possono essere sottoposti (e le relative e corrette modalità di presentazione).

Nello specifico, Banca d'Italia spiega come i quesiti in materia di antiriciclaggio devono contenere:

- la rappresentazione chiara e completa del quesito, comprensiva dell'eventuale esigenza concreta;
- l'indicazione delle norme oggetto di chiarimenti;
- l'interpretazione delle norme fatta dall'autore del quesito, con l'indicazione dei motivi per cui queste non risultino chiare o sufficienti per rispondere all'eventuale esigenza concreta rappresentata.

In riferimento ai quesiti, viene ricordato che:

- Banca d'Italia si limita a rispondere unicamente sull'interpretazione della normativa dalla stessa emanata;
- nel caso in cui il quesito attenga a violazioni punite con sanzioni penali, i chiarimenti della Banca d'Italia si limiteranno alle sole disposizioni da essa emanate, non potendo pronunciarsi, quindi, su tutte quelle valutazioni riservate al potere dell'Autorità Giudiziaria;
- Banca d'Italia non risponde a quesiti che siano sottoposti via telefono o tramite posta elettronica ordinaria; i quesiti devono essere presentati per iscritto, in modalità cartacea (per posta all'indirizzo di Roma, Via Piacenza n. 6) ovvero per posta elettronica certificata (sna@pec.bancaditalia.it).

I quesiti antiriciclaggio possono essere presentati dalle banche e dagli altri soggetti vigilati, ma anche da soggetti diversi (in tale ultimo caso, la Banca d'Italia non fornisce una risposta diretta, ma può valutare i quesiti, sempre e solo nell'esercizio delle proprie competenze, quale eventuale spunto per modifiche alle regolamentazioni antiriciclaggio o per comunicazioni e provvedimenti di carattere generale).

Per consultare la comunicazione, clicca [qui](#).

## 4.12. Segnalazioni di operazioni sospette: aumento nel 2023

*Tutti gli operatori*

La newsletter della UIF, nel nuovo numero del mese di luglio, fornisce una panoramica delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) registrate nel 1° semestre del 2023.

Nello specifico, la UIF, nei primi sei mesi dell'anno, ha registrato un numero di 77.693 di SOS, maggiore del 4,7% rispetto a quello del primo semestre dell'anno precedente (trend di crescita favorito, particolarmente, dal contributo IMEL, IP, prestatori di servizi di gioco e notai/CNN).

Altro importante indice è l'aumento (più del doppio) delle segnalazioni di operazioni sospette riferite a operazioni online, che rappresentano oltre il 10% del totale.

In aumento, nel 2023, vi sono anche le segnalazioni di operazioni sospette analizzate e

trasmesse agli Organi investigativi, per un numero registrato pari a 78.219.

In conclusione, i provvedimenti di sospensione adottati dalla UIF sono stati 14, per un importo di circa 3,2 milioni di euro.

Per consultare "le segnalazioni di operazioni sospette - 1° semestre 2023", cliccare [qui](#);

Per consultare "le segnalazioni di operazioni sospette - Allegato statistico", cliccare [qui](#).

## **4.13. Il nuovo Accordo di cooperazione tra Consob, Banca d'Italia e FINMA**

*Tutti gli operatori*

La Consob, la Banca d'Italia e l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) hanno sottoscritto un accordo di cooperazione - c.d. MoU (Memorandum of Understanding) - al fine di favorire lo svolgimento, mediante una reciproca collaborazione, delle rispettive attività di vigilanza sui soggetti vigilati.

L'accordo, pur non vincolante, mira ad accrescere la certezza del diritto per gli istituti finanziari nel quadro del loro accesso al mercato italiano.

Come affermato dal Direttore della FINMA, Urban Angehrn, le Autorità firmatarie dell'accordo possono svolgere la loro attività di vigilanza a livello transfrontaliero con efficacia ancora maggiore, aumentando, così, la certezza del diritto per gli istituti assoggettati alla vigilanza che operano in Italia e in Svizzera.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

\* \* \*

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci.